

ASSOCIAZIONE "SCALEA 93"

" SCALEA 93 "è un'Associazione costituita ai sensi della L.266/91

STATUTO

Registrato agli Atti Privati di ROMA il 15 Novembre 1993 N° C /45650

Integrazione approvata dall'Assemblea dei soci e registrata il 22 Maggio 1995 N° G/13835

CAPO I

Costituzione e scopo

ART. 1

"L'Associazione culturale Scalea 93" è costituita ai sensi e per gli effetti degli art. 12, 36 e seguenti del Codice Civile, apolitica, aconfessionale, senza finalità di lucro, ed è vietata la ripartizione di utili.

ART. 2

L'Associazione ha sede in Roma. Essa potrà istituire o sopprimere, con delibera degli associati, filiali, sedi secondarie e succursali in altre città d'Italia e all'estero.

ART. 3

Lo scopo dell'Associazione è diffondere e promuovere il concetto morale e sociale del volontariato.

ART. 4

L'attività dell'Associazione si estrinseca in diversificate forme di assistenza e di servizi attinenti ai settori sociali e culturali, ovverosia tutte le attività artistiche, economiche, scientifiche.

L'Associazione è finalizzata all'inserimento dei pazienti psichiatrici nel tessuto sociale e lavorativo.

ART. 5

Per l'Associazione il collegamento ed il coordinamento con altre esperienze che si propongano obiettivi compatibili, sia a livello Nazionale sia Internazionale è ritenuto della massima utilità, proprio perché le finalità tendono ad uscire dall'ambito dell'attività privata e pretendono una portata ben più vasta.

Fermo restando quanto sopra detto a mo' di premessa, nello sviluppo della propria attività l'Associazione potrà:

- Istituire e condurre, senza limitazione alcuna, laboratori e seminari su predetti argomenti, le cui modalità sono lasciate per ora indeterminate;
- Effettuare saggi, conferenze, concerti e ogni altro tipo di manifestazioni nei settori inerenti all'oggetto;
- Organizzare una biblioteca e/o centro di documentazione, editare libri, giornali e bollettini a carattere periodico e non;
- Produrre con ogni mezzo testi e componenti vocali, musicali e figurativi i quali potranno essere diffusi in Italia e all'Estero

L'Associazione potrà inoltre, esercitare ogni altra attività connessa o complementare a quelle precedenti, ovvero che ne costituiscano il naturale ampliamento.

L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie ed anche solo opportune per il maggiore e più proficuo sviluppo dell'oggetto sociale, ivi compresa la stipulazione di mutui con gli Istituti di Credito autorizzati per legge e con Enti, Ditte, Privati e Società.

L'Associazione potrà, altresì, assumere compartecipazione ed interessenze in altri Enti e Associazioni ed aderire ad altre organizzazioni aventi lo scopo analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente.

Nell'ambito delle norme qui contemplate l'Associazione potrà fissare un proprio regolamento interno..

CAPO II

Soci

ART. 6

Sono soci tutti coloro che facciano richiesta scritta al Consiglio e vi siano ammessi in osservanza alle norme statuarie.

A) Sono soci effettivi i soci fondatori i quali costituiscono attualmente l'Assemblea dei soci effettivi.

B) Sono soci ordinari coloro che facciano richiesta al Consiglio il quale decide sull'accoglimento della domanda stessa.

ART. 7

I soci hanno diritto:

A) Frequentare i locali dell'Associazione.

B) Partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria.

C) Eleggere i membri del consiglio.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 8

La qualifica di socio si perde per dimissioni o per esclusione a causa di indegnità o di comportamento pregiudizievole all'Associazione, il socio receduto od escluso non ha diritto a nessun rimborso e a nessuna liquidazione.

CAPO III

Organi

ART. 9

Gli organi dell'Associazione sono:

A) L'Assemblea Generale dei Soci

B) Il Consiglio

D) Il presidente.

ART. 10

L'Assemblea dei Soci si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed in seduta straordinaria su richiesta di 1/4 dei soci regolarmente iscritti.

Nel corso dell'Assemblea il Presidente presenterà la relazione sull'attività svolta, la relazione di bilancio e la relazioni programmatica. Tutte le delibere sugli argomenti sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dal Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice.

L'Assemblea è regolarmente costituita in 1^a convocazione con la partecipazione di 1/3 dei soci effettivi, in 2^a convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 11

Il consiglio è composto da cinque membri di cui almeno tre devono essere soci fondatori.

Il consiglio è eletto dall'Assemblea dei soci con votazione a scrutinio segreto.

Risultano eletti coloro che avranno riportato il maggior numero dei voti.

Detti membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Per le deliberazioni è richiesta la presenza di almeno tre consiglieri.

ART. 11 bis

Spetta al Consiglio Direttivo: eleggere a scrutinio segreto e a maggioranza dei componenti fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica tre anni.

ART. 12

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola una volta ogni due mesi o su richiesta di due Consiglieri.

Il consiglio Direttivo cura l'attività dell'Associazione, in conformità alle finalità che si propone ed alle delibere dell'Assemblea.

E' responsabile del corretto impiego dei fondi; adotta i provvedimenti disciplinari in confronti dei soci.

ART. 13

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai Soci, ai tersi ed in giudizio. Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo anche mediante l'affidamento di deleghe ai membri del Consiglio stesso. Nomina un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ART. 14

L'espletamento delle cariche presso l'Associazione è gratuito

CAPO IV

Entrate e Amministrazioni

ART. 15

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

A) dalle quote sociali

B) dai contributi di Enti pubblici e privati

C) da eventuali oblazioni, elargizioni, contributi.

D) da proventi di gestione permanenti od occasionali i quali debbono essere erogati per il miglioramento delle attività dell'Associazione o per aumentare i servizi resi.

ART. 16

L'elenco dei beni di proprietà dell'Associazione deve essere trascritto in apposito registro inventari.

CAPO V

Disposizioni Generali

ART. 17

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 18

Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione l'Assemblea degli associati nominerà uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

ART. 19

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda a quanto previsto in materia di Codice Civile